



Copia

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56

OGGETTO:

**ACCETTAZIONE RETROCESSIONE LOCULO PERPETUO CIMITERO
SAN GENUARIO.**

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di luglio alle ore quattordici e minuti zero, presso la sede municipale e tramite videocollegamento da remoto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Presidente	Sì
2. SANTANGELO CINZIA - Vice Sindaco	Sì
3. PATELLA TAMARA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dottor LEOTTA Giovanni Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco CASTELLI MAURO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale" attualmente in vigore è stato approvato con atto consiliare n. 14 del 06.03.1997 e successivamente modificato con atti n. 39 del 30.09.1998; n. 9 del 28.02.2007; n. 22 del 23.06.2010; n. 8 del 03.05.2012;

Richiamato l'art. 43 commi 3, 4 e 5 che così recita:

comma 3) *"I titolari di concessioni cimiteriali (aree non ancora ultimate o non ancora edificate, loculi o cellette ossario) non utilizzate per la tumulazione o l'inumazione degli aventi diritto possono richiedere la retrocessione al Comune, il quale, in caso di accettazione, pagherà una somma pari al 50% del valore corrente all'atto della retrocessione."*

comma 4) *"Il concessionario o gli aventi diritto di un loculo occupato da salma o resti, avente concessione cinquantennale od oltre o perpetua, che richiedono ovvero acconsentono, a seguito di richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile e prima dello scadere della concessione (limitatamente ai loculi concessi a tempo determinato), all'estumulazione ed al trasferimento dei resti mortali in cellette ossarie, ha diritto a:*

- 1. concessione della celletta ossario, a titolo gratuito, ovvero a rimborso del 30% del valore corrente del loculo trentennale all'atto della retrocessione;*
- 2. operazioni gratuite di estumulazione e di tumulazione dei resti in celletta.*

comma 5) *Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, resta comunque salva la possibilità del Comune di non aderire alla richiesta."*

Vista la richiesta pervenuta in data 22/05/2024 acclarata al prot. comunale n. 2636, del sig. C.G.P. con la quale, in qualità di unico erede della concessione perpetua rep. n. 37 in data 26/01/1972, chiede la retrocessione del loculo perpetuo ancora libero contraddistinto con il numero: n. 31 sett. L2;

Atteso atto che l'Amministrazione Comunale accetta la retrocessione a condizione che vi sia la richiesta di una nuova concessione;

Preso atto della domanda pervenuta al prot. n. 3456 in data 08/07/2024 con la quale viene richiesta la concessione per il predetto loculo e che, pertanto, la retrocessione in essere è meritevole di accettazione e quindi procedere alla liquidazione del rimborso previsto a favore del soggetto che retrocede il manufatto cimiteriale;

Rilevato che la tariffa vigente per l'acquisto dei loculi cimiteriali è pari ad €. 1.320,00 per concessione di durata trentennale, così come approvata da apposita deliberazione della Giunta Comunale, il rimborso pari al 50% (art. 43 comma 3 del Regolamento Comunale) a favore del sig. C.G.P. viene così determinato:

loculo cimiteriale n. 31 – sett. L2

50% tariffa attuale (trentennale) €. 1.320,00 = rimborso €. 660,00

Richiamato l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1 - di prendere atto della richiesta di retrocessione del loculo perpetuo n. 31/sett. L2, rep. n. 37 del 26/01/1972, presentata dal sig. C.G.P.;

2 - di rimborsare, conseguentemente, ai sensi delle disposizioni regolamentari, a fronte della retrocessione di detto manufatto cimiteriale, la somma di €. 660,00 a favore del sig. C.G.P.;

3 – di incaricare il Responsabile del servizio ad adottare il provvedimento per il rimborso;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti»;

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
LEOTTA Giovanni Maria